



Numero del documento: ASTRA-8F8B3401/1317

Berna, 18 agosto 2022

## **Istruzioni sulla compilazione dei rapporti di perizia, moduli 13.20 A e 13.20 B (IRP 13.20)**

### **L'Ufficio federale delle strade (USTRA),**

visto l'articolo 75 capoverso 5 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC)<sup>1</sup> e d'intesa con l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e le autorità d'immatricolazione della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein,

emana le seguenti istruzioni:

#### **1. Art. 1 Scopo**

Le presenti istruzioni sono intese a facilitare e uniformare la compilazione dei rapporti di perizia (moduli 13.20 A und 13.20 B).

Si suddividono in:

- disposizioni generali;
- Guida per la compilazione dei rapporti di perizia (appendici I, Ia, Ib, Ic);
- altre spiegazioni e integrazioni relative alla procedura di notifica tra Cantoni e Confederazione (appendici II-VIII).

#### **2. Art. 2 Campo d'applicazione**

2.1. Le istruzioni sono vincolanti per:

- a) autorità d'immatricolazione della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein;
- b) Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);
- c) titolari dell'omologazione (approvazione del tipo) di veicoli a motore e rimorchi;
- d) produttori di veicoli a motore e rimorchi nel territorio doganale svizzero;
- e) stabilimenti di assemblaggio con sede nel territorio doganale svizzero;
- f) aziende autorizzate dalle autorità d'immatricolazione a collaudare veicoli omologati ai sensi dell'articolo 32 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)<sup>2</sup>. Per queste aziende le autorità d'immatricolazione possono emanare istruzioni integrative;
- g) importatori di veicoli dotati di certificato di conformità europeo (CoC) e immatricolati con scheda tecnica elettronica (Initial Vehicle Information, IVI).

<sup>1</sup> RS 741.51

<sup>2</sup> RS 741.41

2.2. Le istruzioni riguardano sia

- a) il rapporto di perizia, modulo 13.20 A (in formato cartaceo di colore camoscio) per la prima immatricolazione di veicoli in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, sia f
- b) il rapporto di perizia, modulo 13.20 B (in formato cartaceo di colore azzurro) per la notifica di modifiche ai sensi dell'articolo 34 capoversi 2-4 OETV.

**3. Art. 3 Principi**

- 3.1. I rapporti di perizia devono essere compilati secondo l'articolo 75 capoversi 1-3 OAC, osservando la Guida per la compilazione dei rapporti di perizia, moduli 13.20 A e 13.20 B (appendici I, Ia, Ib, Ic), gli elenchi (appendici II e III), le tabelle (appendici IV e V) e il documento relativo ad attribuzione del numero di matricola, verifica dello sdoganamento e dell'imposizione (appendice VI).
- 3.2. Per l'immatricolazione di veicoli carrozzati omologati senza modifiche tecniche vanno compilati, sul fronte, i campi 18, 23 e 94 e, se del caso, i campi 17, 17a, 40-46 e 48.
  - a) Per i veicoli per i quali il campo 24 sul fronte riporta la dicitura «IVI» o «IVIX» vanno compilati anche i campi 26a, b e d sul retro. La dicitura «IVI» è inserita per veicoli importati secondo il punto 2.1. lettera g. Viene aggiunta una «X» (IVIX) qualora l'importatore rifiuti di comunicare informazioni sensibili sotto il profilo della protezione dei dati.
  - b) Per i veicoli il cui numero di omologazione/scheda tecnica svizzere è riportato nel campo 24 sul fronte vanno compilati anche i campi 19-22, 25-27, 30-33, 35, 37, 47, 55, 72, 76, 78\*, 90-93 dello stesso lato. Le varianti previste dall'omologazione (ad es. numero di porte, cambio, cerchi, pneumatici, potenza del motore) devono essere indicate di conseguenza.
- 3.3. Per l'immatricolazione di veicoli di cui è omologato solo il telaio non modificato devono essere compilati nei campi indicati al punto 3.2. e tutti quelli non riguardanti l'omologazione.
- 3.4. Per l'immatricolazione di veicoli omologati a cui sono state apportate modifiche devono essere compilati nei campi indicati al punto 3.2. e tutti quelli interessati dalle modifiche. Nel caso di una semplice notifica di modifiche (modulo 13.20 B) devono essere compilati almeno i campi 18, 21 e 23, oltre a quelli interessati dalle modifiche. Se la modifica riguarda il campo 23 occorre indicare il vecchio e il nuovo numero di telaio.
- 3.5. Per l'immatricolazione di veicoli non omologati devono essere compilati nei campi indicati al punto 3.2. e tutti gli altri campi applicabili.
- 3.6. Qualora la licenza di circolazione riporti decisioni ufficiali, le informazioni corrispondenti devono essere inserite nei campi 13 e 14 (Annotazioni cantonali/Decisioni dell'autorità). In mancanza di spazio, compilare l'allegato alla licenza di circolazione dell'Associazione dei servizi della circolazione (asa). Nel caso dei veicoli eccezionali occorre indicare anche le deroghe, sul retro del rapporto di perizia.
- 3.7. In ogni caso, il rapporto di perizia deve indicare se si tratta di un veicolo nuovo o usato. Se il veicolo è dotato di un contachilometri o un contaore, vanno inseriti anche i relativi valori rilevati al momento della perizia (campo 26a sul retro). Se il veicolo è stato immatricolato all'estero da oltre un anno oppure se i valori del contachilometri o del contaore sono superiori rispettivamente a 2000 km o 70 ore, indicare «usato» nel campo 26b (art. 30 cpv. 2 OETV).
- 3.8. Per i veicoli già regolarmente immatricolati all'estero, il modulo 13.20 A deve essere accompagnato dai documenti d'immatricolazione esteri.

\*) solo per motoveicoli

#### 4. Art. 4 Correzioni

- 4.1. I rapporti di perizia devono essere compilati a macchina, in stampatello o su supporto informatico. Eventuali correzioni sono effettuate semplicemente depennando e sovrascrivendo il testo errato. Fatta eccezione per i casi di cui al punto 4.5., il correttore le vidima apponendo la propria sigla e il timbro.
- 4.2. La correzione del numero di telaio si limita alla rettifica di singoli caratteri palesemente errati.
- 4.3. Il campo 94 «Bollo doganale» può essere corretto solo dall'UDSC.
- 4.4. Le informazioni contenute nei campi 17, 18, 21 e 23 possono essere corrette solo dall'USTRA, dall'UDSC o dalle autorità d'immatricolazione della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein.
- 4.5. Fatta eccezione per i veicoli con la dicitura «IVI» o «IVIX» nel campo 24 sul fronte,
  - a) il titolare dell'omologazione può apportare modifiche nel campo 24;
  - b) la persona autorizzata a effettuare il collaudo in officina può sostituire il numero di omologazione nel campo 24 se il titolare ha indicato il «nuovo» numero sul retro del modulo 13.20 A
  - c) entrambi i soggetti summenzionati possono apportare modifiche nei campi 19 e 20 nonché 25-27, 30-33, 35, 37, 55, 72, 76 e 78\* sulla base dell'omologazione valida.
- 4.6. Le correzioni devono essere vidimate dalle autorità federali con il timbro ufficiale, dalle autorità d'immatricolazione con il timbro ufficiale e la firma dell'esperto della circolazione e dalle persone autorizzate di cui al punto 4.5. lettere a-c con la firma. Più correzioni possono essere vidimate con un'unica nota (ad es. correzione campi 24, 32 e 37, timbro e firma).

#### 5. Art. 5 Duplicati

I duplicati dei rapporti di perizia 13.20 A smarriti devono essere richiesti all'importatore o al produttore svizzero, per i veicoli importati direttamente all'ufficio doganale che ha provveduto all'imposizione fiscale.

#### 6. Art. 6 Numero di matricola

L'indicazione del numero di matricola si basa sui seguenti principi (cfr. appendice VI delle presenti istruzioni):

- 6.1. Il numero di matricola degli autoveicoli da trasporto prodotti all'estero è apposto dall'ufficio doganale sul rapporto di perizia al momento dell'imposizione all'importazione provvisoria o definitiva. Sono fatti salvi gli accordi in merito tra UDSC e operatori doganali (agenzie di sdoganamento o importatori)
- 6.2. Il numero di matricola degli autoveicoli da trasporto prodotti in Svizzera di peso totale massimo di 3,5 t (eccettuati i motoveicoli) è apposto dall'ufficio doganale sul rapporto di perizia al momento dell'imposizione fiscale secondo la legge federale sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)<sup>3</sup>. Sono fatti salvi gli accordi in merito tra l'UDSC e gli operatori doganali (agenzie di sdoganamento o produttori).
- 6.3. I numeri di matricola degli altri veicoli secondo i punti 6.1. e 6.2., per i quali è stata accordata un'autorizzazione doganale (moduli 15.30/40), sono iscritti nel rapporto di perizia dalle autorità d'immatricolazione cantonali in occasione della prima ammissione.

\*) solo per motoveicoli

---

<sup>3</sup> RS 641.51

## **7. Art. 7 Controllo**

Le autorità d'immatricolazione della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché l'USTRA e l'UDSC sono tenuti a controllare i rapporti di perizia. I moduli incompleti o non compilati secondo le istruzioni devono essere rettificati o, altrimenti, respinti.

## **8. Art. 8 Disposizioni finali**

- 8.1. Il settore Immatricolazioni dell'USTRA può modificare le appendici d'intesa con le autorità d'immatricolazione dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein, l'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito (UCNEs) e l'UDSC.
- 8.2. <sup>2</sup>Le istruzioni del 1° novembre 2003 concernenti la compilazione dei rapporti di perizia, moduli 13.20 A e 13.20 B (IRP 13.20) sono abrogate.
- 8.3. Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° settembre 2022.

**Ufficio federale delle strade**



Jürg Röthlisberger  
Direttore

**Appendici:**

Appendice I	Guida per la compilazione dei rapporti di perizia, moduli 13.20 A e B
Ia	Guida per la compilazione dei rapporti di perizia, modulo 13.20 A per i controlli di identificazione effettuati da esperti della circolazione secondo l'articolo 30a OETV (veicoli della classe M1)
Ib	Guida per la compilazione dei rapporti di perizia moduli 13.20 A per i titolari di approvazioni del tipo (AT) o schede tecniche (ST) svizzere ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a OETV
Ic	Guida per la compilazione dei rapporti di perizia, modulo 13.20 A per l'immatricolazione di veicoli IVI
Appendice II	Elenco dei generi di veicoli
Appendice III	Elenco delle forme di carrozzerie
Appendice IV	Tabella delle dipendenze fra i generi di veicoli e le forme di carrozzeria
Appendice V	Tabella delle dipendenze fra le forme di carrozzeria e di generi di veicoli (con le abbreviazioni delle forme di carrozzeria)
Appendice VI	Attribuzione del numero di matricola; Controllo posticipato dello sdoganamento e dell'imposizione
Appendice VII	Rapporto di perizia modulo 13.20 A
Appendice VIII	Rapporto di perizia modulo 13.20 B